



PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

La **Regione Abruzzo**, C.F. 80003170661, con sede legale in L'Aquila, Via Leonardo da Vinci n. 6, che interviene nel presente atto a mezzo del Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo o attraverso un suo delegato

L'**Associazione Nazionale Comuni Italiani** – Delegazione Abruzzo, di seguito "ANCI Abruzzo", con sede legale in via Iacobucci, 4 L'Aquila, rappresentata dal dott. Gianguido D'Alberto (sindaco del Comune di Teramo), in qualità di Presidente pro tempore e legale rappresentante dell'Associazione

E

L'**Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani** – Delegazione Abruzzo, di seguito "UNCEM Abruzzo", con sede legale in via Piazza Aldo Moro n. 1 – 67067 Sante Marie (Aq), rappresentata da Lorenzo Berardinetti (sindaco Sante Marie – AQ), in qualità di Presidente pro tempore e legale rappresentante dell'Associazione;

VISTI gli articoli 31, 37, primo comma, e 44, secondo comma, della Costituzione;

VISTO l'articolo 7, commi 1 e 4, dello Statuto della Regione Abruzzo;

VISTA la L.R. 21 dicembre, n. 32, "Misure urgenti per contrastare lo spopolamento dei piccoli Comuni di montagna";

PRESO ATTO, in particolare, che:

- l'art. 1, comma 1, della citata legge regionale stabilisce che: "la Regione Abruzzo (...) al fine di contrastare il declino demografico in atto nelle zone montane più marginali, con la presente legge promuove iniziative volte a rivitalizzare il tessuto sociale ed economico dei piccoli Comuni di montagna, favorendo la natalità e incentivando l'insediamento di nuovi residenti che intendono trasferire la propria residenza in detti comuni";

- l'art. 2 comma 1, dispone che: "Per le finalità di cui all'art. 1, a decorrere dal 1° gennaio 2022 è istituito l'assegno di natalità, quale misura specifica di sostegno per favorire l'incremento delle nascite e valorizzare la genitorialità nei piccoli Comuni di montagna";



- ai sensi dell'art. 2, comma 2, l'assegno di natalità "è corrisposto per dodici mensilità fino a un massimo di 2.500,00 euro annui, in favore dei nuclei familiari al momento della nascita di un figlio e fino al compimento del terzo anno di vita del bambino, o dell'ingresso in famiglia di un minore in adozione o in affido fino a tre anni di età";

- ai sensi dell'art. 2, comma 3, l'assegno di natalità è riconosciuto in favore dei genitori in possesso dei seguenti requisiti: "a) residenza in un piccolo Comune di montagna della Regione Abruzzo con le caratteristiche di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero, in subordine, trasferiscano e mantengano la propria residenza in uno di detti comuni per almeno cinque anni; b) un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare non superiore a 25.000 euro annui; c) non occupare abusivamente un alloggio pubblico";

- l'art. 2, comma 6, dispone che: "L'assegno di natalità è cumulabile con eventuali altri contributi disposti per le medesime finalità, nonché con l'incentivo di cui all'articolo 3";

- ai sensi dell'art. 3, comma 1, "a decorrere dal 1° gennaio 2022 è riconosciuto, per un triennio, un contributo economico pari a 2.500,00 euro annui, in favore dei nuclei familiari che, entro novanta giorni dall'accoglimento della domanda, trasferiscono la propria residenza in un Comune di montagna della Regione Abruzzo con le caratteristiche di cui all'articolo 1, comma 2 e la mantengono per almeno cinque anni, pena la decadenza dal contributo e la restituzione delle somme percepite.";

- l'art. 3, comma 5, dispone che: "l'importo del contributo di cui al comma 1 è raddoppiato qualora i nuclei familiari richiedenti avviino nel piccolo Comune montano di nuova residenza un'attività imprenditoriale, anche attraverso il recupero di beni immobili del patrimonio storico-artistico";

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 11 del 25/01/2022, con la quale è stato approvato l'elenco dei piccoli Comuni di montagna con le caratteristiche di cui all'art. 1, comma 2, della L.R. n. 32/2021;

CONSIDERATO che ormai da diversi anni l'Italia è interessata da un costante e progressivo processo di spopolamento delle aree interne, soprattutto di quelle montane, e dal contestuale crollo della natalità in tutte le Regioni, un problema socio-economico che ha ormai assunto i caratteri di una vera e propria emergenza;

CONDIDERATO, altresì, che tale fenomeno coinvolge in maniera più evidente la Regione Abruzzo, dove, sulla base dei più recenti dati ISTAT definitivi, la popolazione residente è passata da 1.319.294 del 1° gennaio 2016 a 1.281.012 del 1° gennaio 2021, con un calo demografico in termini di variazione percentuale pari a -2,9%, maggiore di quasi il doppio rispetto al dato nazionale (-1,54%);

PRESO ATTO che tale diminuzione è ancora più accentuata nei comuni classificati montani del territorio regionale, soprattutto in quelli con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, molti dei quali rischiano di scomparire nell'arco di pochi anni;



TENUTO CONTO dei dati allarmanti evidenziati dall'ISTAT che hanno indotto il legislatore regionale a considerare quale obiettivo prioritario il tema della denatalità e dello spopolamento delle aree interne, in particolare delle zone montane più marginali;

RICHIAMATA la citata L.R. n. 32/2021, che all'art. 2, comma 7, stabilisce che “La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione, disciplina i criteri e le modalità di assegnazione dell'assegno di natalità, nonché, d'intesa con l'Anci e l'Uncem, le competenze in merito ai relativi controlli.”;

CONSIDERATO che è necessario e urgente definire una specifica disciplina concernente le modalità di effettuazione dei controlli in ordine al possesso e al mantenimento dei requisiti previsti dalla legge, controlli che vedranno necessariamente coinvolti gli enti locali anche sotto il profilo dell'individuazione dei soggetti preposti;

CONSIDERATO che tale passaggio è fondamentale anche in considerazione del fatto che la legge regionale prevede che ai fini del conseguimento del contributo di cui all'art. 3 “è necessario, altresì, che il nucleo familiare richiedente dichiarare e dimostri che l'immobile ubicato nel Comune di nuova residenza (...) sia destinato a dimora abituale per tutto il periodo di godimento del beneficio”;

CONSIDERATO che il tema dei controlli deve considerarsi cruciale al fine di assicurare una corretta destinazione delle risorse pubbliche e prevenire ogni possibile forma di abuso;

RITENUTO, pertanto, che occorre procedere alla stipula di un apposito Protocollo d'intesa in attuazione del citato art. 2, comma 7, della L.R. n. 32/2021;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 (Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

Articolo 2 (Oggetto e finalità)

1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa statale, la Regione Abruzzo, l'ANCI Abruzzo e l'UNCEM Abruzzo, nel quadro delle rispettive competenze e nel rispetto dei reciproci ruoli istituzionali e associativi, con il presente Protocollo definiscono le modalità di effettuazione dei controlli in ordine al possesso e al mantenimento dei requisiti in capo ai soggetti beneficiari delle misure previste dalla L.R. 21 dicembre, n. 32, “Misure urgenti per contrastare lo spopolamento dei piccoli Comuni di montagna”, in attuazione dell'art. 2, comma 7, della medesima legge regionale.



2. La Regione Abruzzo, l'ANCI Abruzzo e l'UNCEM Abruzzo si impegnano a collaborare per una più efficace realizzazione delle finalità stabilite dalla citata legge regionale sotto il profilo dei controlli, nell'ottica di assicurare una corretta destinazione delle risorse pubbliche e prevenire ogni possibile forma di abuso.

3. I comuni montani interessati dalle azioni della L.R. n. 32/2021 sono i comuni della Regione Abruzzo classificati Montani sulla base dei dati UNCEM, con le caratteristiche di cui all'art. 1, comma 2, della medesima legge, ossia con popolazione:

- a) inferiore a 3.000 abitanti nei quali è stato registrato nell'arco degli ultimi cinque anni un calo demografico superiore alla media regionale;
- b) fino a 200 abitanti pur in assenza di calo demografico.

4. L'elenco dei comuni con le suddette caratteristiche è stato approvato con la delibera della Giunta regionale n. 11 del 25/01/2022. La Giunta regionale, all'inizio di ogni anno solare, provvederà, con analogo deliberazione, a modificare e/o integrare l'elenco dei comuni interessati, sulla base dei dati ISTAT definitivi aggiornati.

Articolo 3 **(Attività)**

1. La Regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, provvederà ad effettuare idonei controlli, anche a campione, diretti ad accertare la veridicità di quanto dichiarato dai soggetti richiedenti, sia nelle domande per l'assegno di natalità (art. 2 L.R. 32/2021) sia in quelle per l'incentivo per i nuovi residenti (art. 3 L.R. 32/2021).

2. La Regione Abruzzo si riserva, altresì, la facoltà di effettuare, in qualunque momento e per tutte le fasi della procedura di concessione dei contributi di cui alla L.R. n. 32/2021, ogni altro controllo, verifica e/o ispezione che si renda necessario al fine di accertare il possesso e il mantenimento dei requisiti prescritti dalla medesima legge.

3. I comuni montani interessati dalle misure previste dalla L.R. n. 32/2021, al ricevimento da parte della Regione Abruzzo dei nominativi dei soggetti potenzialmente ammessi al contributo, attivano le verifiche sui dati anagrafici, sull'effettiva residenza e sulla dimora abituale dei soggetti richiedenti, nonché sullo stato di famiglia, effettuando gli accertamenti necessari ad appurare la veridicità di quanto dichiarato dagli interessati, anche a mezzo di opportuni sopralluoghi da parte degli organi competenti. Nell'espletamento dell'attività di controllo, i comuni verificano l'esistenza dei ruoli di competenza comunale; inoltre, potranno richiedere copia dei contratti di fornitura delle principali utenze domestiche, sia dell'immobile destinato a dimora abituale, sia dell'immobile in cui è ubicata l'attività imprenditoriale eventualmente intrapresa (se diverso dall'abitazione), nonché copia delle relative bollette come previsto dall'Avviso della Regione Abruzzo. I controlli potranno essere esercitati, per ciascuna domanda, in qualunque momento e, comunque, fino ai cinque anni successivi alla data di riconoscimento del contributo. Qualora all'esito delle verifiche effettuate dovessero emergere variazioni o gravi irregolarità rispetto al contenuto delle dichiarazioni rese, i comuni interessati ne danno tempestiva comunicazione al Servizio regionale competente, il quale



provvederà alla revoca dei contributi e al recupero delle eventuali somme già versate, fatte salve le ulteriori conseguenze penali.

Articolo 4 (Modifiche)

1. Il presente Protocollo potrà essere modificato e/o integrato mediante accordo sottoscritto dalle Parti.

Articolo 5 (Durata)

1. Il presente protocollo ha durata di cinque (5) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato tramite sottoscrizione del nuovo accordo tra le Parti.

Articolo 6 (Tutela dei dati personali)

1. La Regione Abruzzo, l'ANCI Abruzzo e l'UNCEM Abruzzo si danno reciprocamente atto che i dati o le informazioni acquisite dalla Regione e dai comuni interessati nell'espletamento delle attività di cui al presente protocollo saranno trattati esclusivamente per le finalità della L.R. n. 32/2021 e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 7 (Controversie e disposizioni finali)

1. In caso di controversie riguardanti l'interpretazione e l'esecuzione del presente Protocollo sarà competente, in via esclusiva, il Foro di L'Aquila.

Per la Regione Abruzzo

Per ANCI Abruzzo

Per UNCEM Abruzzo

Il Presidente della Giunta

Il Presidente

Il Presidente

(Marco Marsilio)

(Gianguido D'Alberto)

(Lorenzo Berardinetti)